DISPOSIZIONI URGENTI IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO, IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA, DI EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO, DI CARTOLARIZZAZIONE E DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 8

Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro

Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsita' e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche in euro sospette di falsita', e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.

Versione in vigore dal 27 settembre 2001, non più in vigore dal 25 novembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie
Estremi	Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
Capo	I — Disposizioni per il passaggio all'euro

Sezione	II — Disposizioni contro la falsificazione dell'euro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-vista-dell-introduzione-dell-euro-in-materia/art-8-gestione-e-distribuzione-al-pubblico-di-banconote-e-monete-metalliche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it